



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI MESSINA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

98129 Messina - Zona Artigianale A.S.I. Larderìa - tel. n. 090.73818200 - telefax n. 090.73818210 - sito web: www.asimessina.it e-mail: consorzioasi@asimessina.it
C.F.: 80005730835 - P.IVA: 00480850833

DELIBERAZIONE N° 5

**Oggetto: Direttiva in merito alla liquidazione delle competenze professionali ai legali dell'Ente -
modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.D. n. 3 del 6/3/02.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 04/01/1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio approvato con decreto Pres. Reg. del 18/07/1985;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consorzio A.S.I. di Messina conforme al disposto della L.R. n. 10 del 15/5/2000, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 3 del 07/08/2001 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 29/05/2006, in esecuzione alle disposizioni contenute nel D.A. Industria n. 70 del 17/11/2005;

VISTO il D.A. n. 1846 del 12/10/2006;

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Comitato Direttivo nella seduta del 06/03/2002 con la quale veniva stabilito di impegnare i legali dell'Ente all'atto del conferimento dell'incarico di contenere le proprie competenze nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti;

VISTO il parere n. 289/200 - Gruppo VIII prot. n. 289.00.11 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, esprimendosi, fra l'altro, sulla obbligatorietà del visto di congruità sulle parcelle delle competenze professionali emesse dai legali, ha concluso in conformità alla risoluzione ministeriale ivi citata, che gli Enti "... nell'ambito della propria autonomia decisionale e fatto salvo quanto previsto da norme statutarie e regolamentari, possa disporre liberamente in tal senso ..." e cioè, in definitiva, sulla non obbligatorietà del detto visto di congruità;

CONSIDERATO che appare conveniente, aderendo alle sopracitate conclusioni dell'U.L.L. della Regione Siciliana, disporre sulla non obbligatorietà del visto di congruità del competente ordine forense ai fini della liquidazione e del pagamento dei compensi professionali dovuti ai legali incaricati del patrocinio dell'Ente, quando, e soltanto quando, detti compensi siano determinati con riferimento alle aliquote minime previste dalla vigente tariffa forense;

RITENUTO dover integrare la succitata deliberazione di C.D. n. 3/02 prevedendo l'assunzione dell'impegno, da parte dei legali al momento dell'accettazione dell'incarico, di contenere gli importi delle parcelle nei limiti minimi previsti dalla vigente tariffa forense e di acquisire, all'atto della presentazione delle parcelle, la espressa dichiarazione da parte dei legali che gli importi nelle stesse indicati sono contenuti nei limiti minimi previsti dalla vigente tariffa forense;

SU proposta del Direttore Generale;

PRESO ATTO del parere positivo di legittimità, reso e confermato, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dal Direttore Generale del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della L.R. 28/12/2004, n. 17;

CON I POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO;

d e l i b e r a

- 1) integrare la deliberazione n. 3 adottata dal Comitato Direttivo nella seduta del 06/03/2002 prevedendo l'assunzione dell'impegno, da parte dei legali al momento dell'accettazione dell'incarico, di contenere gli importi delle parcelle nei limiti minimi previsti dalla vigente tariffa forense e di acquisire, all'atto della presentazione delle parcelle, la espressa dichiarazione da parte dei legali che gli importi nelle stesse indicati sono contenuti nei limiti minimi previsti dalla vigente tariffa forense;
- 2) alla liquidazione ed al pagamento dei compensi relativi a prestazioni professionali rese dai legali incaricati del patrocinio dell'Ente può farsi luogo, anche senza il visto di congruità del competente ordine forense, quando tali compensi - escluse, ovviamente, le spese documentate - siano determinati con riferimento alle aliquote minime previste dalla tariffa forense vigente all'epoca dell'emissione della relativa parcella. A tal fine il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione in tal senso;
- 3) nel conferimento degli incarichi a legali, dovrà espressamente prescriversi che i compensi che saranno corrisposti a fronte delle prestazioni commesse dovranno essere ragguagliati ai minimi tariffari previsti dalla tariffa forense;
- 4) è fatto salvo il potere dell'Ente di richiedere il visto di congruità del competente ordine forense nei casi di incertezza sull'applicazione della tariffa forense o sul valore di riferimento della causa preso a base del calcolo dei compensi, ancorché determinati con l'applicazione dei minimi tariffari.

Messina, 13/02/07

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Serafino Bruca)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Venerando Lo Corfi)